

Regolamento Elettorale dell'EPAP

Approvato con decreto interministeriale 18 dicembre 2019

INDICE

Art. 1 - Oggetto	2
Art. 2 - Elettorato Attivo e Passivo	2
Art. 3 - Convocazioni e Comunicazioni Elettorali.....	2
Art. 3bis - Seggio Elettorale	3
Art. 4 - Predisposizione del Materiale Elettorale.....	3
Art. 5 - Collegi Elettorali	3
Art. 6 - Candidature individuali.....	4
Art. 6bis - Candidature per liste	5
Art. 6ter - Accettazione delle candidature, manifesto elettorale	6
Art. 7 - Modalità per la espressione del Voto.....	7
Art. 8 - Schede elettorali CIG e CdD	7
Art. 9 - Schede elettorali CdA	7
Art. 10 - Modalità del Voto per Via Telematica	8
Art. 11 - Validità del Voto e delle Elezioni.....	8
Art. 12 – Scrutinio	8
Art. 13 - Conteggio delle preferenze per il CdA.....	9
Art. 14 - Conteggio delle preferenze per il CIG	9
Art. 15 - Conteggio delle preferenze per i Comitati dei Delegati	9
Art. 16 - Verbale delle Operazioni di Scrutinio.....	10
Art. 17 - Proclamazione degli Eletti	10
Art. 18 - Norme Finali.....	11

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento elettorale stabilisce, ai sensi dello Statuto dell'Ente, le norme per la elezione dei componenti del Consiglio di Indirizzo Generale, del Consiglio di Amministrazione, nonché dei Comitati dei Delegati dell'Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale, istituito per l'erogazione del trattamento pensionistico in favore degli iscritti agli Ordini dei dottori Agronomi e dottori Forestali, agli Ordini degli Attuari, alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici e agli Ordini dei Geologi.
2. Il Consiglio di Indirizzo Generale, in conformità a quanto disposto dall'art. 6, comma 1, dello Statuto dell'Ente è composto da un numero di membri elettivi, corrispondente al rapporto di uno ogni mille iscritti all'Ente, suddivisi ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) dello Statuto per Collegi elettorali in corrispondenza di ciascuna delle categorie professionali aderenti all'Ente, con arrotondamento all'unità intera per ogni frazione inferiore ai mille; l'elezione avviene mediante votazione segreta.
3. Il Consiglio di Amministrazione, composto da un membro per ogni categoria, incrementato, per le categorie i cui iscritti all'Ente superino il numero di 10.000 (diecimila), di un ulteriore componente ogni 5.000 (cinquemila) iscritti, e comunque fino ad un massimo di quattro componenti, è nominato dal Presidente dell'Ente su deliberazione del Consiglio di Indirizzo Generale sulla base della designazione effettuata dal Consiglio Nazionale di ciascuna delle categorie interessate, seguendo la graduatoria dei risultati delle elezioni secondo le previsioni dello Statuto e del presente regolamento.
4. Per ciascuna delle categorie professionali di cui all'art. 4 dello Statuto è costituito un Comitato dei Delegati, composto di tre membri eletti dagli iscritti appartenenti a ciascuno dei Collegi elettorali di cui all'art. 6, comma 2, lett. a) dello Statuto.

Art. 2 - Elettorato Attivo e Passivo

1. Sono titolari del diritto di elettorato attivo, ovvero aventi diritto, gli iscritti all'Ente che effettuano o hanno effettuato il versamento del contributo soggettivo o che godono di pensione diretta; sono esclusi coloro che sono stati rimborsati del montante o che hanno optato per la ricongiunzione passiva.
2. Sono titolari del diritto di elettorato passivo, ovvero candidabili, gli iscritti all'Ente che siano titolari del diritto di elettorato attivo secondo quanto disposto dal precedente comma, purché all'atto della candidatura abbiano almeno cinque anni di iscrizione all'Ente e dispongano del certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'Ente da non più di trenta giorni, siano appartenenti all'area di cui all'art. 1 comma 1 del d. lgs n. 103/96 e svolgano esclusivamente attività autonoma di libera professione e siano in possesso del requisito dell'onorabilità e di professionalità così come indicato dall'art. 14 dello Statuto dell'Ente, come individuato nel successivo art. 6, commi 3, 4, 5.
Limitatamente alle elezioni indette nei cinque anni successivi all'entrata in vigore del DM 23 marzo 2018, la condizione di eleggibilità relativa all'anzianità di iscrizione non si applica ai fisici.

Art. 3 - Convocazioni e Comunicazioni Elettorali

1. Il Presidente dell'Ente, entro il termine stabilito dal vigente Statuto, indice le elezioni per il rinnovo degli Organi dell'Ente, indicando le date in cui si svolgerà il primo e l'eventuale secondo turno di votazione. La seconda tornata elettorale deve essere collocata tra il ventesimo e il quarantesimo giorno dalla conclusione della prima tornata. Contestualmente alla delibera di indizione delle elezioni, il Presidente convalida gli elenchi dei titolari del diritto di elettorato attivo e passivo, costituiti dai nominativi degli iscritti di cui all'art. 2.
2. Il Presidente dell'Ente entro venti giorni dalla data in cui indice le elezioni ne dà comunicazione tramite

lettera raccomandata e/o Posta elettronica Certificata (PEC) a tutti gli iscritti titolari di diritto di elettorato attivo, ai Presidenti degli organi esponenziali e ai Presidenti dei Consigli degli Ordini territoriali delle categorie professionali di cui all'art. 1, comma 1.

3. Nella convocazione elettorale devono essere indicati:
 - a. Il Collegio di appartenenza degli iscritti ed il relativo numero di candidati eleggibili per quanto attiene le votazioni sia per il Consiglio di Amministrazione che per il Consiglio di Indirizzo Generale;
 - b. le regole e le modalità per l'esercizio del diritto di voto;
 - c. giorno ed ora di apertura e chiusura delle operazioni di voto per il primo e l'eventuale secondo turno di votazione;
 - d. il termine e le modalità per la presentazione delle candidature.

Art. 3bis - Seggio Elettorale

1. Il Seggio elettorale è insediato presso la sede dell'Ente ed è composto da otto membri, due per ciascuna delle categorie professionali interessate. Tra questi il Presidente dell'Ente nomina il presidente del Seggio. I componenti del Seggio elettorale che accettano la designazione non possono candidarsi.
2. Il Presidente dell'Ente, almeno sessanta giorni prima della indizione delle elezioni, richiede, per la costituzione del Seggio Elettorale, a ciascuno dei Presidenti degli enti esponenziali delle Categorie, di indicare, entro trenta giorni dalla richiesta, e per ciascuna categoria, una rosa di tre o più nominativi scelti tra gli iscritti all'Epap.
3. Il Presidente dell'Ente, contestualmente alla data di indizione delle elezioni, nomina il Seggio elettorale su indicazione del Consiglio di Indirizzo Generale, il quale sceglie un membro effettivo e uno supplente per ogni categoria professionale tra la rosa di nomi indicati dai Presidenti degli enti esponenziali delle Categorie o autonomamente in caso di mancata risposta, e un membro effettivo e uno supplente per ogni categoria selezionati da un elenco di iscritti resisi disponibili in seguito ad apposito avviso o autonomamente in caso l'elenco sia privo di nominativi.
4. Il seggio elettorale verifica la regolarità delle candidature e comunica al Presidente l'esito di dette verifiche; allo stesso è affidato altresì lo svolgimento delle operazioni elettorali, la vigilanza sul regolare svolgimento delle stesse, la raccolta e la verifica delle preferenze espresse.
5. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina del notaio che sovrintenderà le operazioni di spoglio di cui al successivo art. 12.

Art. 4 - Predisposizione del Materiale Elettorale

1. Al fine di provvedere alle operazioni di voto, il Consiglio di Amministrazione predispone ed approva:
 - a. circolare illustrativa delle norme e delle procedure per l'elezione dei componenti del Consiglio di Indirizzo Generale, del Consiglio di Amministrazione nonché dei componenti dei Comitati dei Delegati;
 - b. avviso di convocazione da inviare a mezzo raccomandata o Posta Elettronica Certificata (PEC) a ciascun elettore con la indicazione delle date, del primo e dell'eventuale secondo turno di votazione e dell'orario del loro svolgimento;
 - c. modalità di presentazione delle candidature;
 - d. modalità e procedure per l'esercizio del diritto di voto e l'espressione delle relative preferenze alla luce di quanto stabilito dal successivo articolo 8.

Art. 5 - Collegi Elettorali

1. Per l'elezione degli Organi Statutari dell'Ente il corpo elettorale è suddiviso in Collegi, che, in osservanza dell'art. 6, comma 2, lett. a) dello Statuto dell'Ente, sono così individuati:
 - a. Collegio 1 - costituito dagli iscritti all'Ente, appartenenti alla categoria professionale dei dottori Agronomi e dottori Forestali;
 - b. Collegio 2 - costituito dagli iscritti all'Ente, appartenenti alla categoria professionale degli Attuari;
 - c. Collegio 3 - costituito dagli iscritti all'Ente, appartenenti alla categoria professionale dei Chimici e dei Fisici;
 - d. Collegio 4 - costituito dagli iscritti all'Ente, appartenenti alla categoria professionale dei Geologi.
2. Il numero dei candidati eleggibili per ogni Collegio e per ogni Organo statutario è determinato, sulla base dell'art. 6, commi 1 e 2 del d. lgs. n. 103/96.

Art. 6 - Candidature individuali

1. Tutti gli iscritti di cui all'art. 2, comma 2, possono candidarsi alla elezione in uno solo degli Organi dell'Ente nel Collegio elettorale di appartenenza in ragione dell'attività professionale svolta, ad eccezione di coloro che:
 - a. svolgono attività di lavoro dipendente per enti o imprese pubbliche o private, a tempo determinato o indeterminato;
 - b. non sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità cui all'art. 14 dello Statuto dell'Ente, come individuati nei successivi commi 3,4 e 5.
 - c. non hanno almeno cinque anni di iscrizione all'Ente.

Limitatamente alle elezioni indette nei cinque anni successivi all'entrata in vigore del DM 23 marzo 2018, la condizione di eleggibilità relativa all'anzianità di iscrizione non si applica ai fisici.

2. Ciascun candidato deve presentare al Presidente dell'Ente la domanda di candidatura mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) o Raccomandata con Avviso di Ricevimento da inviarsi agli indirizzi indicati nella Convocazione elettorale di cui all'art. 3 comma 3.

La domanda e la totalità degli allegati dovranno essere sottoscritti digitalmente in caso di candidatura presentata mediante Posta Elettronica Certificata (PEC).

In caso di recapito mediante Raccomandata con Avviso di ricevimento, la domanda e il documento di identità allegato dovranno essere sottoscritti dal candidato con firma autografa. La domanda di candidatura con la relativa documentazione dovrà pervenire all'Ente tassativamente entro il termine indicato all'art. 3, comma 3.

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a. certificato rilasciato dall'Ordine di appartenenza, che ne attesti:
 - la regolare iscrizione;
 - il non aver subito negli ultimi cinque anni la sospensione dall'iscrizione dall'albo professionale quale conseguenza di un procedimento penale ovvero di un procedimento disciplinare irrogato con provvedimento definitivo.
 - b. autocertificazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante l'insussistenza della condizione prevista dalla lett. a) del comma 1 del presente articolo, corredata dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata;
 - c. certificazioni attestanti il possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità di cui all'art. 14 dello Statuto dell'Ente come indicati ai successivi commi 3, 4 e 5;
 - d. documento di identità in corso di validità
3. Sono considerati requisiti di onorabilità:
 - a. non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice

civile;

- b. non essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27/12/1956 n. 1423 o della legge 31/05/65 n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c. non essere stati condannati con sentenza definitiva, salvo gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumento di pagamento, ovvero alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel RD del 16/3/1942 n. 267, ovvero alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto non colposo;
 - d. non aver subito negli ultimi cinque anni la sospensione dall'iscrizione all'albo professionale quale conseguenza di un procedimento penale ovvero di un procedimento disciplinare irrogato con provvedimento definitivo;
 - e. non essere inadempiente verso l'Ente per un debito liquido ed esigibile legalmente messo in mora ovvero per il quale vi sia stata notificazione dell'avviso nei modi di legge senza esito;
 - f. non avere in corso contenziosi con l'ente;
 - g. disporre del certificato di regolarità contributiva emesso dall'EPAP in data non antecedente a 30 (trenta) giorni dalla presentazione della candidatura.
4. Il requisito della professionalità richiesto per i componenti del Consiglio di Indirizzo Generale e dei Comitati dei Delegati, si intende soddisfatto nel caso di iscritti che abbiano svolto per un periodo non inferiore a tre anni consecutivi:
- a. le funzioni di Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e Segretario, presso i Consigli Nazionali e gli Ordini territoriali delle categorie interessate e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici.
In caso di categorie non dotate di Ordini territoriali, ma solo di Ordine nazionale, il requisito di professionalità si intende soddisfatto dallo svolgimento per un periodo non inferiore a tre anni consecutivi anche delle sole funzioni consiliari;
 - b. in alternativa ai requisiti di cui al punto a), aver svolto funzioni amministrative o dirigenziali presso istituzioni pubbliche o Enti privati aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso istituzioni pubbliche ovvero enti privati che non hanno attinenza con i predetti settori con un volume d'affari annuo non inferiore a cinquecento mila euro.
5. Il requisito della professionalità richiesto per i componenti del Consiglio di Amministrazione, si intende soddisfatto avendo svolto in precedenza alternativamente:
- a. almeno un periodo non inferiore a tre anni consecutivi presso uno degli organi elettivi di EPAP.
 - b. almeno tre anni di attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso enti o imprese del settore bancario, finanziario o assicurativo, presso forme pensionistiche complementari o presso enti previdenziali.

Art. 6bis - Candidature per liste

1. Tutti coloro che hanno presentato la propria candidatura individuale con le modalità di cui al precedente art. 6, hanno facoltà di raggrupparsi in liste, secondo le modalità previste ai successivi paragrafi, al fine di condividere e manifestare un progetto comune di gestione dell'Ente.
2. Liste per il Consiglio di Amministrazione
 - a. Coloro che hanno presentato la propria candidatura individuale per il CdA, hanno facoltà di raggrupparsi in "liste unitarie e trasversali" tra almeno tre categorie professionali. In tal caso le liste devono contenere, in rapporto a ciascuna categoria professionale aderente alla lista, un numero di

nominativi corrispondente a quello dei candidati da eleggere per ciascuna di esse.

- b. Ciascuna delle "liste unitarie e trasversali" per l'elezione in CdA, dovrà indicare un capolista scelto tra i candidati stessi e dovrà essere identificata (anche sulla scheda elettorale) da un nome o da un motto distintivo rispetto al nome o motto di altre liste eventualmente già depositate.

3. Liste per il Consiglio di Indirizzo Generale

- a. Coloro che hanno presentato la propria candidatura individuale per il CIG, hanno facoltà di raggrupparsi in "liste di apparentamento" che ricomprendano una pluralità di candidati appartenenti al medesimo collegio elettorale nel numero massimo di nominativi pari al numero di eleggibili nell'ambito della propria categoria.
- b. Ogni lista di candidati "apparentati" al CIG deve indicare un capolista scelto tra i candidati stessi e dovrà essere identificata (anche sulla scheda elettorale) da un nome o da un motto distintivo rispetto al nome o motto di altre liste. Il nome o motto di una "lista di apparentamento" del CIG potrà corrispondere con quello di una lista del CdA o del CdD, previa sottoscrizione congiunta dei rispettivi capolista di apposito modulo di accettazione.

4. Candidature per i Comitati dei Delegati

Coloro che hanno presentato la propria candidatura individuale per i Comitati dei Delegati, hanno facoltà di raggrupparsi in "liste di apparentamento" con le medesime regole e modalità di cui al precedente comma 3, ad eccezione della previsione di cui alla lettera b del medesimo comma.

5. Regole generali per le candidature per liste

- a. I capolista, dovranno recapitare all'Ente, entro i medesimi termini di cui all'art. 3 c. 3 lettera d, le liste di appartenenza, debitamente sottoscritte in originale da ciascun candidato aderente, con allegate le copie dei documenti di identità di ognuno.
Il documento sottoscritto dovrà contenere la delega al capolista di ricevere tutte le comunicazioni inerenti la procedura elettorale e a svolgere ogni attività nell'interesse dei candidati della lista.
- b. Nel caso in cui, successivamente al deposito delle "liste", emerga una possibile confusione rispetto a nomi o a motti di altre "liste", ai fini della validità delle candidature, il Presidente dell'Ente chiederà al capolista della seconda lista presentata in ordine cronologico di modificare congruamente detto nome / motto.
- c. La presentazione in diversi organi e Collegi elettorali, di "liste" identificate con il medesimo nome o motto deve avvenire mediante allegazione ad ogni lista presentata, di dichiarazione di accettazione firmata da tutti i capolista delle liste omonime.
- d. Ogni candidatura individuale può essere presentata in una sola lista di raggruppamento o apparentamento.

Art. 6ter - Accettazione delle candidature, manifesto elettorale

1. Il Presidente dell'Ente, verificata la regolarità delle candidature individuali e per liste attraverso il Seggio elettorale, ne dà comunicazione entro sette giorni lavorativi tramite telegramma o Posta Elettronica Certificata (PEC), ai candidati e ai capolista.

Il Presidente dell'Ente redige, per ciascuno degli organi collegiali, il relativo manifesto elettorale contenente le liste ammesse, riportanti il nome o il motto depositato, il capolista designato seguito dai candidati in ordine alfabetico, e l'elenco in ordine alfabetico dei singoli candidati non raggruppati in liste.

Il manifesto contiene per tutte le candidature presentate e riconosciute regolari, il loro numero d'ordine, il nominativo delle liste e dei candidati con le rispettive date di nascita, l'Ordine di appartenenza e il numero d'iscrizione all'Ente.

2. Le candidature non presentate nel rispetto dei precedenti articoli non sono ammesse. La non ammissione di una candidatura singola non inficia l'ammissibilità della lista a cui lo stesso appartiene.
3. Il Presidente dell'Ente, entro il quindicesimo giorno precedente l'inizio delle operazioni di voto, trasmette il manifesto al Seggio elettorale.

Art. 7 - Modalità per la espressione del Voto

1. Le elezioni si svolgono a suffragio diretto nell'ambito di ciascun Collegio elettorale, mediante votazione a scrutinio segreto e senza ammissione di delega.
2. Ciascun elettore esprime il voto solo per via telematica.
3. L'elettore può esprimere la propria preferenza a favore di una delle liste di cui al precedente art. 6bis, manifestando in tal modo il proprio consenso verso il progetto di consiliatura rappresentato da tale lista e nel contempo determina l'attribuzione della propria preferenza a ciascun candidato presente nella lista appartenente alla propria categoria professionale. I voti così espressi sono efficaci per l'attribuzione dei voti di lista al fine di fruire dei premi di maggioranza di cui ai successivi articoli 13, 14 e 15.
4. In alternativa l'elettore può esprimere la/le propria/e preferenza/e, per un numero massimo pari ai candidati eleggibili per ogni organo e per la propria categoria professionale, avvalendosi degli appositi spazi previsti nella scheda elettorale.
I voti così espressi non sono efficaci per l'attribuzione dei voti di lista al fine di fruire dei premi di maggioranza di cui ai successivi articoli 13, 14 e 15.

Art. 8 - Schede elettorali CIG e CdD

1. Le schede elettorali per il CIG e i CdD devono riportare le "liste di apparentamento" ammesse, con il nome o il motto depositato, elencando nominativamente il capolista designato seguito da tutti i relativi candidati in ordine alfabetico, in numero non superiore a quello dei candidati eleggibili per ciascun Collegio elettorale, oltre l'elenco in ordine alfabetico dei candidati non raggruppati in liste.
2. L'elettore può barrare con una X la casella relativa alla lista prescelta senza indicare alcuna preferenza nominativa né all'interno né all'esterno della lista votata. In tal modo l'elettore attribuisce le proprie preferenze a ciascuno dei candidati inseriti nella lista votata. I voti così espressi sono efficaci per l'attribuzione dei voti di lista al fine di fruire dei premi di maggioranza di cui ai successivi articoli 14 e 15.
3. In alternativa, l'elettore ha facoltà di esprimere una o più preferenze nominative a singoli candidati da esso scelti, siano essi inseriti in una "lista di apparentamento" o meno. Le preferenze individuali così espresse non potranno superare il numero di candidati eleggibili nell'ambito della propria categoria professionale.
4. Le preferenze così formulate sono attribuite al singolo candidato sia che esso sia inserito in una lista, sia che esso risulti estraneo, ma non sono efficaci per l'attribuzione dei voti di lista al fine di fruire dei premi di maggioranza di cui ai successivi articoli 14 e 15.

Art. 9 - Schede elettorali CdA

1. Le schede elettorali per il CdA devono riportare le "liste unitarie e trasversali" ammesse, con il nome o il motto depositato, elencando il capolista e nominativamente, suddivisi per ogni categoria, i relativi candidati in ordine alfabetico, in numero corrispondente a quello dei candidati eleggibili per ciascun Collegio

elettorale, oltre l'elenco in ordine alfabetico dei candidati non raggruppati in liste.

2. L'elettore può barrare con una X la casella relativa alla lista prescelta senza indicare alcuna preferenza nominativa né all'interno né all'esterno della lista votata. In tal modo l'elettore attribuisce le proprie preferenze a ciascuno dei candidati della propria categoria professionale inseriti nella lista votata. I voti così espressi sono efficaci per l'attribuzione dei voti di lista al fine di fruire dei premi di maggioranza di cui al successivo articolo 13.
3. In alternativa, l'elettore ha facoltà di esprimere una o più preferenze nominative a singoli candidati della propria categoria da esso scelti, siano essi inseriti in una "lista unitaria e trasversale" o meno. Le preferenze individuali così espresse non potranno superare il numero di candidati eleggibili nell'ambito della propria categoria professionale.
4. Le preferenze così formulate saranno attribuite al singolo candidato sia che esso sia inserito in una lista, sia che esso risulti estraneo ma non sono efficaci per l'attribuzione dei voti di lista al fine di fruire del premio di maggioranza di cui al successivo articolo 13.

Art. 10 - Modalità del Voto per Via Telematica

1. Tutti gli aventi diritto riceveranno una password, monouso, con la quale poter votare per via telematica accedendo da qualsiasi postazione connessa alla rete internet, alla piattaforma informatica di votazione da cui esprimere il proprio voto seguendo le istruzioni presenti sulla schermata. Tale modalità di voto sarà attiva sino alle ore dodici del giorno fissato ai sensi dell'art. 3 c. 3 lettera c).

Art. 11 - Validità del Voto e delle Elezioni

1. Sia per il Consiglio di Indirizzo Generale sia per il Consiglio di Amministrazione e per i Comitati dei Delegati, le elezioni saranno valide al primo turno qualora abbia partecipato al voto un numero di aventi diritto per ciascun Collegio pari al numero stabilito nello Statuto. Nel caso che in uno o più Collegi il quorum, stabilito dallo Statuto, non sia raggiunto, si procede, limitatamente al Collegio interessato, alla seconda tornata elettorale, risultando in tal caso valida la elezione qualunque sia il numero dei votanti.

Art. 12 – Scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.
2. Le operazioni di scrutinio avvengono a cura del Seggio elettorale, nei locali allo stesso destinati.
3. Il Presidente del Seggio accerta il raggiungimento del quorum così come previsto dall'art. 11 del presente regolamento mediante l'acquisizione del dato di affluenza al voto per singola categoria risultante dal sistema telematico;
4. Qualora il quorum non sia stato raggiunto in uno o più dei Collegi costituiti, egli ne dà immediata comunicazione al Presidente dell'Ente, il quale a sua volta informa gli iscritti dell'attivazione della seconda tornata elettorale.
5. Qualora il quorum sia stato raggiunto per tutte le categorie, il Presidente del Seggio, alle ore 16,00 del giorno di chiusura delle operazioni di voto, da inizio in seduta pubblica e in presenza di un notaio, alle operazioni di scrutinio procedendo con lo spoglio dei voti telematici mediante consultazione dei tabulati forniti dal software di votazione con immediata lettura da parte del Presidente del Seggio del totale dei voti

per ciascun candidato e per ciascuna lista.

6. Durante le operazioni di scrutinio i componenti del Seggio elettorale possono assentarsi momentaneamente, purché alle operazioni siano sempre presenti almeno quattro membri.

Art. 13 - Conteggio delle preferenze per il CdA

1. Il voto espresso a favore di ciascuna "lista unitaria e trasversale" attribuisce una preferenza a ciascun candidato della propria categoria professionale inserito nella lista votata, quello nominalmente espresso ai sensi del precedente art. 9 è attribuito al singolo candidato ma non è efficace per l'attribuzione dei voti di lista al fine di fruire del premio di maggioranza di cui al successivo comma.
2. Il conteggio dei voti attribuiti ad ogni lista dai votanti di tutte le categorie, determina la lista più votata. Le preferenze espresse per il tramite del voto alla lista che risulti complessivamente maggiormente votata, fruiscono di un premio di maggioranza del 30% (trenta per cento) con arrotondamento all'unità inferiore.
3. Alle preferenze espresse per il tramite del voto alle "liste unitarie e trasversali" si sommano ulteriori eventuali preferenze nominalmente espresse dagli elettori.
4. Risulteranno eletti i candidati che - nella propria categoria professionale - avranno ottenuto il maggior numero di preferenze sommando le preferenze ottenute per il tramite delle "liste unitarie e trasversali" (adeguatamente rivalutati per la lista maggioritaria come al precedente comma 2) e quelle nominativamente espresse.

Art. 14 - Conteggio delle preferenze per il CIG

1. Il voto espresso a favore di ciascuna "lista di apparentamento" attribuisce una preferenza a ciascun candidato inserito nella lista votata, quello nominalmente espresso ai sensi del precedente art. 8 è attribuito al singolo candidato ma non è efficace per l'attribuzione dei voti di lista al fine di fruire del premio di maggioranza di cui al successivo comma.
2. Il conteggio dei voti attribuiti ad ogni lista determina la lista più votata. Le preferenze espresse per il tramite del voto alla lista che risulti complessivamente maggiormente votata, fruiscono di un premio di maggioranza del 30% con arrotondamento all'unità inferiore.
3. Alle preferenze espresse per il tramite del voto alle "liste di apparentamento" si sommano ulteriori eventuali preferenze nominalmente espresse dagli elettori.
4. Risulteranno eletti i candidati che - nella propria categoria professionale - avranno ottenuto il maggior numero di preferenze sommando le preferenze ottenute per il tramite delle "liste di apparentamento" (adeguatamente rivalutati per la lista maggioritaria come al precedente comma 2) e quelle nominativamente espresse.

Art. 15 - Conteggio delle preferenze per i Comitati dei Delegati

1. Il voto espresso a favore di ciascuna "lista di apparentamento" attribuisce una preferenza a ciascun candidato inserito nella lista votata, quello nominalmente espresso ai sensi del precedente art. 8 è attribuito al singolo candidato ma non è efficace per l'attribuzione dei voti di lista al fine di fruire del premio di maggioranza di cui al successivo comma.
2. Il conteggio dei voti attribuiti ad ogni lista determina la lista più votata. Le preferenze espresse per il tramite

del voto alla lista che risulti complessivamente maggiormente votata, fruiscono di un premio di maggioranza del 30% con arrotondamento all'unità inferiore.

3. Alle preferenze espresse per il tramite del voto alle "liste di apparentamento" si sommano ulteriori eventuali preferenze nominalmente espresse dagli elettori.
4. Risulteranno eletti i candidati che - nella propria categoria professionale - avranno ottenuto il maggior numero di preferenze sommando le preferenze ottenute per il tramite delle "liste di apparentamento" (adeguatamente rivalutati per la lista maggioritaria come al precedente comma 2) e quelle nominativamente espresse.

Art. 16 - Verbale delle Operazioni di Scrutinio

1. Dopo l'ultimazione dello scrutinio, il Presidente del Seggio elettorale chiude il verbale delle operazioni, redigendo e sottoscrivendo due copie dello stesso, su un modello predisposto dall'Ente.
2. Le due copie del verbale devono essere sottoscritte, in ciascun foglio, da tutti i componenti del seggio elettorale. Una copia deve essere inserita nella busta contenente il supporto informatico non modificabile su cui sono stati trasferiti i tabulati elettorali relativi alle preferenze espresse, vidimato dal notaio.
3. Al Presidente dell'Ente andrà trasmesso il plico sigillato per la relativa archiviazione e la seconda copia del verbale.
4. I verbali e il plico con il supporto informatico non modificabile certificato dal notaio vanno conservate per dieci anni.

Art. 17 - Proclamazione degli Eletti

1. Il Presidente dell'Ente, dopo aver verificato la regolarità della documentazione trasmessa:
 - a. proclama gli eletti nel Consiglio di Indirizzo Generale;
 - b. redige la graduatoria dei votati nel Consiglio di Amministrazione;
 - c. proclama gli eletti nei Comitati dei Delegati;
 - d. forma la graduatoria dei votati ai fini del successivo comma 5 secondo il numero di voti riportati per ciascun Collegio elettorale.
2. In caso di parità di voti all'interno di ciascun Collegio, viene proclamato eletto o designato l'iscritto con maggior anzianità d'iscrizione all'Ente e, in caso di ulteriore parità, il maggiore in età.
3. Per quanto riguarda il Consiglio di Indirizzo Generale e ciascuno dei Comitati dei Delegati sono proclamati eletti, nel numero previsto per ciascun Collegio e per ciascuno degli organi elettivi, gli iscritti che nell'ambito di ciascun Collegio elettorale, abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze e siano inseriti nell'elenco dei candidati di cui all'art. 5, e sempre che confermino l'accettazione dell'incarico.
4. Entro quindici giorni dalla proclamazione, gli eletti che si trovano in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 5, comma 4, dello Statuto devono optare per una delle cariche.
5. Ai fini della sostituzione dei componenti eletti ai sensi dell'art. 6, comma 3, dell'art. 8, comma 1 e dell'art. 12, comma 2 dello Statuto dell'Ente, si applica la priorità risultante dalla collocazione nella graduatoria dei candidati votati, disposta secondo il numero dei voti riportati ai sensi del comma 1.

Art. 18 - Norme Finali

1. Ogni iscritto può proporre ricorso avverso la regolarità delle operazioni elettorali al Giudice Ordinario del Foro di Roma.".